ALLEGATO "9"

ACCORDO DIRETTO

tra

COMUNE DI FIRENZE (in qualità di Concedente)

e

SOCIETÀ TRAM DI FIRENZE S.P.A. (in qualità di Società)

e

MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.p.A. (in qualità di Mandated Lead Arranger, Agente, Ente Finanziatore e Banca Hedging)

e

BANCA IMI S.p.A. (in qualità di Mandated Lead Arranger, Ente Finanziatore e Banca Hedging)

e

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (in qualità di Banca Depositaria)

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. (in qualità di Mandated Lead Arranger ed Ente Finanziatore)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2014 (duemilaquattordici) e questo giorno 17 (diciassette) del mese di aprile in Roma, Via Salaria, n. 259.

Avanti a me, Dott. Mario Scattone, Notaio in Roma iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono presenti:

1) L'Ing. Michele Priore, il quale interviene al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, codice fiscale 01307110484, (il **Comune di Firenze**) nella sua qualità di Dirigente del Servizio Ufficio Tramvia - Interventi T.A.V. e Autostrade, giusto il disposto dell'articolo 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento Generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune nonché in forza di ordinanza del Sindaco n. 337 del 24 ottobre 2011;

2) Dottor Fabrizio Bartaloni, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza della Società di Progetto denominata TRAM DI FIRENZE S.p.A., con sede in Firenze, Borgo Albizi n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze 05529970484, capitale sociale di Euro 7.000.000,00 costituita dalle società costituenti il raggruppamento aggiudicatario di cui alla Convenzione di Concessione (di seguito la **Società**) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, autorizzato alla stipula del presente Accordo in forza di verbale dell'Assemblea dei Soci del 15 aprile 2014 che in estratto da me certificato conforme in data 17 aprile 2014 trovasi allegato sub " " a mio precedente rogito in pari data repertorio n. ;

3) Giorgi Adriano, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede in Piazza Salimbeni 3, 53100 Siena (SI), capitale sociale Euro 7.484.508.171,08 alla data del 10/05/2013, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena, Partita IVA e Codice Fiscale: 00884060526, Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena, Codice ABI Banca: 1030.6, Codice ABI Gruppo: 1030.6, Iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia n. 5274, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito **BMPS**), in forza di procura speciale autenticata dal Dott. Mario Zanchi, Notaio in Siena, in data 6 ottobre 2011 rep. 30703 racc. 14197 che in copia resa conforme da me Notaio in data 25 gennaio 2012, Rep.n. 48283, munita della relativa certificazione di conformità a documento informatico ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, trovasi allegata sotto la lettera "A" dell'atto a mio rogito in data 26 gennaio 2012, Rep.n. 48311/16405; BMPS interviene nel presente Accordo in qualità di Banca Depositaria;

4) Paci Guido, il quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (già Monte dei Paschi di Siena Banca per l'Impresa S.p.A.), società costituita secondo l'ordinamento italiano (soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A."), con sede in Firenze, Via Panciatichi n. 48, capitale sociale di Euro 276.434.746,28 interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze 00816350482, codice banca 10643.5, codice gruppo 1030.6, iscritta all'albo delle banche tenuto presso la Banca d'Italia al n. 4770, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Codice di comportamento del settore bancario e finanziario (di seguito **MPSCS**), giusta procura speciale rilasciata con atto privato autenticato nella firma dal Notaio Antonio Gunnella di Firenze in data 14 aprile 2014 rep.n.30982/13451 registrata a Firenze in pari data al n.6401/1T procura rilasciata dal Dott. Giorgio Pernici quale Direttore Generale della Societa', autorizzato ai sensi dello statuto sociale nonche' della procura per Notaio Cesare Lazzeroni di Empoli del 14 settembre 2009 rep.n.210067/17680 registrata il 15 detti al n. 6472/1T; MPSCS interviene nel presente Accordo sia in qualità di Ente Finanziatore che in qualità di Mandated Lead Arranger, Agente e Banca Hedging;

5) Ruju Marco Giuseppe e Casciano Raffaele, i quali mi dichiarano di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza di Banca IMI S.p.A. (di seguito, **BIMI**) società con socio unico di nazionalità italiana con sede in Milano, Largo Mattioli n.3, capitale sociale Euro 962.464.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e P. IVA 04377700150, R.E.A. n. 1014150, Codice A.B.I. 3249.0, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5570 e appartenente al gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", autorizzati in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta societa' con delibera in data 23 aprile 2013 che in estratto autentico per Notaio Laura Cavalotti di Milano in data 29 maggio 2013 rep.n.19810 trovasi depositata presso il competente Registro delle Imprese; BIMI interviene nel presente Accordo sia in qualità di Ente Finanziatore che in qualità di Mandated Lead Arranger e Banca Hedging;

6) Ferone Alessandra, la quale mi dichiara di intervenire al presente Accordo non in proprio ma in rappresentanza di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (già Infrastrutture S.p.A.) (di seguito, **CDDPP**) con sede in in Roma, Via Goito, 4, capitale sociale di Euro 3.500.000.000,00 iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, p. IVA 07756511007, in forza di procura rilasciata con atto a rogito del Notaio Paolo Castellini di Roma in data 10 aprile 2014 rep.n.79956/20861 registrato a Roma il 14 aprile 2014 al n.9459 serie1T , procura rilasciata dal Dott. Giovanni Gorno Tempini quale Amministratore Delegato ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2012 e del giorno 11 dicembre 2013 che in estratto autentico si trovano allegate alla predetta procura sotto le lettere "A" e "B"; CDDPP interviene nel presente Accordo in qualità di Ente Finanziatore e Mandated Lead Arranger,

di seguito congiuntamente denominate le **Parti** e ciascuna la **Parte**.

Detti comparenti della cui identità personale e veste rappresentativa io Segretario Generale sono certo

PREMESSO CHE:

a) i Soci Originari (come di seguito definiti nell'elenco delle definizioni che si allega al presente Accordo sotto la lettera "F" (Allegato F)), con l'esclusione di ATAF e RATP Dev, ma con RATP I, hanno presentato al Concedente una proposta ex Articolo 37-bis della Legge 109/94 relativamente alla progettazione e realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto), gestione e manutenzione delle Linee del Sistema Tranvia nell'area di Firenze e Scandicci (il **Progetto**) in data 31 luglio 2003, costituendo in data 25 novembre 2003 un raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito **RTI**);

b) il Concedente ha dichiarato la proposta presentata dal RTI di pubblico interesse con delibera di Giunta n. 765 del 9 settembre 2003;

c) a seguito di espletamento di gara ai sensi dell'Articolo 37-quater della Legge 109/94, il Concedente ha aggiudicato il Progetto al RTI in data 3 dicembre 2004;

d) l'ammontare del costo complessivo di investimento necessario per la costruzione della Linea 2 e della Linea 3 (I lotto), per le attività precedenti la messa in esercizio commerciale delle Linee del Sistema Tranvia (pre-esercizio di gestione) e per il finanziamento è pari a Euro 378.473.820,00 al netto di IVA;

e) i finanziamenti pubblici disponibili per la costruzione della Linea 2 e della Linea 3 (I lotto) del Sistema Tranvia, inclusa la deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti, sono pari a Euro 217.428.221,30 (IVA esclusa), di cui (i) un importo massimo complessivo pari a Euro 192.484.000,00 (IVA esclusa) (eventualmente riproporzionato sulla base dell'aggiornamento dei costi indicati alle lett. a) e b) del paragrafo 1) della Tavola 1 (Riformulazione dei costi di progetto secondo il Progetto Autorizzato e il Progetto Obiettivo) allegata al 3° Atto Aggiuntivo) destinati alla realizzazione del Progetto Autorizzato e alla progettazione preliminare e definitiva delle Varianti Progetto Obiettivo previste nel Cronoprogramma ed (ii) Euro 24.944.221,30 (IVA esclusa) destinati alla deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti;

f) il progetto necessita di fondi privati complementari provenienti da istituti di credito per un ammontare di Euro 166.000.000,00 necessari per completare, con i finanziamenti pubblici già disponibili, le somme totali per la realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) del Sistema Tranvia e per le altre attività quali l'ingegneria, il montaggio finanziario e il pre-esercizio delle Linee del Sistema Tranvia;

g) al fine di reperire i fondi privati complementari di cui al punto (f) che precede, la Società ha conferito un mandato di *advisory* per la revisione del finanziamento di cui al punto (h) che segue a MPSCS e BIMI (già Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.) in qualità di advisors (gli **Advisors**);

h) al fine della realizzazione del Progetto, alla Data di Sottoscrizione la Società e l'Agente, tra gli altri, hanno sottoscritto un contratto di finanziamento, successivamente modificato ed integrato da ultimo alla Data di Modifica (di seguito, come, di volta in volta, modificato e/o integrato, il **Contratto di Finanziamento**), in base al quale, tra l'altro, gli Enti Finanziatori hanno concesso alla Società, ai termini ed alle condizioni di cui allo stesso Contratto di Finanziamento, le seguenti

linee di credito: (i) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 2.578.580,72 (la **Linea Base Tranche A1**); (ii) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 4.868.016,58 (la **Linea Base Tranche A2**); (iii) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 57.421.419,28 (la **Linea Base Tranche B1**); (iv) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 85.131.983,42 (la **Linea Base Tranche B2**); (v) una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (la **Linea IVA Tranche 1**) e una linea di credito per un importo massimo pari ad Euro 8.000.000,00 (la **Linea IVA Tranche 2**) (congiuntamente le linee di credito di cui ai punti da (i) a (vi) di seguito le **Linee di Credito**);

i) alla Data di Sottoscrizione il Concedente e la Società hanno sottoscritto la Convenzione di Concessione, come definita nell'Allegato F al presente Accordo, successivamente modificata ed integrata rispettivamente in data 6 marzo 2007, 14 ottobre 2008 e alla Data di Modifica;

j) l'assunzione da parte del Concedente degli obblighi di cui al presente Accordo a favore della Società, degli Enti Finanziatori e delle Banche Hedging ha costituito il presupposto fondamentale ed indefettibile per la decisione dei relativi Enti Finanziatori di concedere le Linee di Credito alla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento;

k) Copia del Contratto di Finanziamento (sulla base del quale è stato sviluppato il Piano Economico Finanziario allegato alla Convenzione) è stata consegnata, in data odierna, dal Concessionario al Concedente, ai soli fini di cui all'articolo 2.5(b), di cui alla definizione di Enti Finanziatori ai sensi della Convenzione di Concessione e di cui all' articolo 1.2 che segue;

l) le Parti si danno reciprocamente atto che quanto disposto nel presente Accordo è conforme a quanto previsto nella Convenzione di Concessione, di cui il presente Accordo costituisce applicazione e sviluppo con riferimento agli impegni assunti dal Concedente. In caso di contraddizione tra le previsioni di questo Accordo e quelle della Convenzione di Concessione le previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo prevarranno; e

m) i diritti di voto relativi alle azioni costituite in pegno dai Soci a favore dei Creditori Garantiti (in qualità di creditori pignoratizi) nonché i diritti amministrativi relativi alle medesime azioni restano in capo ai Soci. Al verificarsi degli eventi previsti nel documento che si allega al presente Accordo sotto la lettera "H" (Allegato H), i diritti di voto verranno esercitati in conformità con quanto ivi dettagliato. L'Allegato H contiene altresì disposizioni relative all'escussione del pegno sulle azioni della Società costituito dai Soci a favore dei Creditori Garantiti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, si conviene e stipula quanto segue:

1. INTERPRETAZIONE

1.1 Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2 Definizioni

Ai soli fini del presente Accordo, i termini in maiuscolo, ove non diversamente definiti nel testo del presente Accordo avranno il significato indicato nel Contratto di Finanziamento.

2. OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

2.1 Garanzie Fideiussorie del Concedente

Le Parti concordano che:

(i) gli Enti Finanziatori rinuncino ad avvalersi della facoltà di ricevere da parte del Concedente la cessione in garanzia dei benefici economici delle Garanzie Fideiussorie del Concedente, come previsto dalla lettera (l) delle Note Preliminari di Principio alla Convenzione di Concessione; e

(ii) il Concedente esperisca integralmente tutti i rimedi di legge al fine di ottenere il pagamento degli ammontari di cui alle Garanzie Fideiussorie del Concedente; e

(iii) il Concedente si rivalga per ogni ulteriore ragione di credito residua verso la Società solo in subordine all'avvenuto integrale soddisfacimento delle ragioni di credito delle Parti Finanziarie ai sensi dei Documenti Finanziari.

2.2 Garanzia Linea 1 durante il Periodo di Ritardo

(a) In relazione ad ogni semestre o frazione di semestre di cui si compone l'eventuale periodo (il **Periodo di Ritardo**) compreso tra la data prevista nel Piano Economico Finanziario per la messa in esercizio commerciale della Linea 1, e la Data di Messa in Esercizio della Linea 1, se successiva, il Concedente si obbliga a versare alla Società, entro 20 (venti) giorni dal termine di ogni semestre o frazione di cui si compone il Periodo di Ritardo, un importo pari alla somma dei Ricavi da Traffico e dei Contributi in Conto Esercizio in relazione alla Linea 1 previsti nel Piano Economico Finanziario, al netto dei costi non sostenuti come meglio disciplinato al successivo paragrafo (c) (iii) che segue.

(b) Qualora i Ricavi da Traffico e/o i Contributi in Conto Esercizio previsti nel Piano Economico Finanziario fossero ivi indicati in modo aggregato con riferimento ad un Multiperiodo (come definito all'articolo 2.4 (c) (Garanzia sui Ricavi) che segue), non coincidente con il semestre solare o frazione di cui si compone il Periodo di Ritardo, ai fini del calcolo di cui al paragrafo (a) che precede, occorrerà utilizzare il valore risultante dal prodotto de: (i) il valore medio mensile, ottenuto dividendo i Ricavi da Traffico e/o i Contributi in Conto Esercizio relativi al Multiperiodo per il numero di mesi solari del Multiperiodo durante i quali è previsto l'esercizio della Linea 1; e (ii) il numero di mesi di cui si compone il semestre solare o frazione del Periodo di Ritardo relativo.

(c) A miglior chiarimento, si precisa che ai fini della Garanzia Linea 1:

(i) l'ammontare che il Concedente dovrà versare alla Società a titolo di Garanzia Linea 1 relativamente alla componente Ricavi da Traffico sarà pari all'intero ammontare dei Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario per il Periodo di Ritardo;

(ii) l'ammontare che il Concedente dovrà versare alla Società a titolo di Garanzia Linea 1 relativamente alla componente Contributi in Conto Esercizio sarà pari al valore che risulta dalla moltiplicazione del valore unitario del Contributo in Conto Esercizio di cui all'art. 24.6 della Convenzione di

Concessione per il numero di vetture-chilometro previste nel Piano Economico Finanziario per il Periodo di Ritardo; e

(iii) la somma dovuta dal Concedente alla Società a titolo di Garanzia Linea 1 sarà diminuita di un importo pari ai costi di gestione non sostenuti dalla Società nel Periodo di Ritardo (rispetto a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario per lo stesso periodo), conformemente a quanto previsto all'art. 26.1 della Convenzione di Concessione.

(d) Le Parti concordano che in caso di applicazione dei precedenti paragrafi (a) e (b), non si farà luogo alla revisione della Convenzione di Concessione ai sensi dell'art. 25.2.6 della stessa, in caso di ritardo della messa in esercizio commerciale della Linea 1.

2.3 **Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale**

(a) Al fine di assicurare alla Società il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione ai sensi dell'art. 19, comma 2, terzo periodo, della Legge 109/94 ed in conformità con quanto previsto dall'art. 26.2 della Convenzione di Concessione, qualora nel periodo (il **Periodo di Funzionamento Parziale**) intercorrente tra la Data di Messa in Esercizio della Linea 1 e la data dell'effettiva messa in esercizio commerciale dell'ultima Linea (*i.e.* tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto)), come risultante da apposita comunicazione del Soggetto Esercente, confermata dal Consulente Tecnico Indipendente (la **Messa in Esercizio**) i Ricavi da Traffico, con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, effettivamente percepiti dalla Società, così come determinati al termine di ogni semestre o frazione di semestre di cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale, siano inferiori a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario, con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, per lo stesso semestre o frazione del Periodo di Funzionamento Parziale, il Concedente si obbliga a pagare alla Società una somma pari a tale differenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in conformità a quanto previsto dall'art. 24.7 della Convenzione di Concessione.

(b) Allo scadere di ogni anno di cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale sarà effettuato un conguaglio in misura tale per cui il Concedente, per ogni anno di cui si compone il Periodo di Funzionamento Parziale, dovrà aver pagato alla Società, a titolo di Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale, un importo pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio, in tale anno, e i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Società nel medesimo periodo, con riferimento alla Linea 1 ed alla prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio. Tale conguaglio sarà corrisposto dal Concedente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in conformità a quanto previsto dall'art. 24.7 della Convenzione di Concessione.

(c) Qualora i Ricavi da Traffico della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio previsti nel Piano Economico Finanziario fossero ivi indicati in modo aggregato con riferimento ad un Multiperiodo (come definito all'articolo 2.4 (c) (Garanzia sui Ricavi) che segue), ai fini del calcolo di cui al

paragrafo (a) che precede, occorrerà utilizzare il valore risultante dal prodotto de: (i) il valore medio mensile (ottenuto dividendo i Ricavi da Traffico della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio relativi al Multiperiodo per il numero di mesi del Multiperiodo durante i quali è previsto l'esercizio della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio); e (ii) il numero di mesi di cui si compone il semestre o frazione del Periodo di Funzionamento Parziale relativo.

(d) A miglior chiarimento le Parti concordano che il Concedente dovrà versare le somme da esso dovute ai sensi della Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale anche qualora i km x vettura prodotti e/o i Ricavi da Traffico della Linea 1 e della prima tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) entrata in esercizio siano inferiori a quanto previsto nel Piano Economico Finanziario a causa di vizi e/o difformità occulti della Linea 1 e/o del relativo materiale rotabile, non riscontrati con apposito verbale di consegna all'atto della presa in carico della Linea 1 da parte della Società, rispetto a quanto previsto nel relativo contratto di appalto per la realizzazione della Linea 1.

2.4 **Garanzia sui ricavi**

(a) Al fine di assicurare alla Società il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione ai sensi dell'Articolo 19, comma 2, terzo periodo, della Legge 109/94 ed in conformità con quanto previsto dall'art. 24.10 della Convenzione di Concessione, qualora in qualunque semestre di cui è composto il Periodo Rilevante (come di seguito definito) (il **Periodo di Riferimento**) i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Società siano inferiori a quelli previsti nel Piano Economico Finanziario per lo stesso Periodo di Riferimento, il Concedente si obbliga a pagare alla Società una somma pari alla differenza tra i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti e quelli previsti nel Piano Economico Finanziario entro il 10° (decimo) giorno che precede il termine del Periodo di Riferimento medesimo, essendo per altro stabilito che il Concedente riceverà dal Concessionario le somme eventualmente dovute a titolo di garanzie e penali così come stabilito nel Contratto di Gestione. Per le finalità di cui al presente articolo, la quantificazione dei Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Società relativamente al Periodo di Riferimento di volta in volta rilevante avverrà sulla base dei dati effettivi disponibili entro il 10° (decimo) giorno che precede il termine di ciascun Periodo di Riferimento. I Ricavi da Traffico della Società in ciascuna frazione del Periodo di Riferimento in relazione alla quale non sono ancora disponibili dati effettivi, saranno stimati sulla base della proporzione esistente tra Ricavi da Traffico effettivamente percepiti dalla Società e Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario relativamente a tale Periodo di Riferimento per la frazione per cui sono disponibili i dati effettivi, fatto salvo il conguaglio annuale di cui al paragrafo (b) che segue.

(b) Allo scadere di ogni anno di cui si compone il periodo decorrente dalla Messa in Esercizio e comprendente comunque 10 anni di effettiva gestione commerciale a pieno regime dell' ultima Linea (*i.e.* tra la Linea 2 e la Linea 3 (I Lotto) del Sistema Tranvia entrata in esercizio (il **Periodo Rilevante**) sarà calcolato un conguaglio in misura tale per cui il Concedente, per ogni anno di cui si compone il Periodo Rilevante, dovrà aver pagato alla Società, a titolo di Garanzia sui Ricavi, un importo pari alla differenza, se positiva, tra i Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario in tale anno e i Ricavi da Traffico effettivamente percepiti

dalla Società nel medesimo periodo. Tale conguaglio sarà corrisposto dal Concedente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura in conformità a quanto previsto dall'art. 24.7 della Convenzione di Concessione .

(c) Qualora i Ricavi da Traffico previsti nel Piano Economico Finanziario fossero ivi indicati in modo aggregato con riferimento a un periodo composto di più mesi solari (il **Multiperiodo**), ai fini del calcolo di cui al paragrafo (a) che precede, occorrerà utilizzare il valore ottenuto dal prodotto de (i) il valore medio mensile (ottenuto dividendo i Ricavi da Traffico relativi al Multiperiodo per il numero di mesi solari che compongono il Multiperiodo durante i quali è previsto l'esercizio della tranvia) e (ii) il numero di mesi che compongono il Periodo di Riferimento.

(d) A miglior chiarimento le Parti concordano che la Garanzia sui Ricavi non opererà una volta terminato il Periodo Rilevante.

(e) Il Concedente accetta sin d'ora la cessione in garanzia da parte della Società agli Enti Finanziatori di tutti i crediti della Società nei confronti del Concedente a qualsiasi titolo (ivi incluse senza limitazione i crediti derivanti dalla Garanzia sui Ricavi, dalla Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale e dalla Garanzia Linea 1 durante il Periodo di Ritardo).

2.5 **Verifica dell'equilibrio economico e finanziario**

(a) Ai fini della verifica dell'equilibrio economico e finanziario, il Concedente e la Società si impegnano a verificare entro 180 (centoottanta) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante che il DSCR Medio Ponderato relativo al residuo Periodo di Rimborso, calcolato sulla base del Modello Economico Finanziario, aggiornato secondo quanto previsto al paragrafo (b) che segue, sia superiore o uguale a 1.40 (uno punto quaranta). Qualora il Modello Economico Finanziario non evidenzi il raggiungimento di tale valore di DSCR Medio Ponderato entro detto termine, fatto salvo il caso in cui tale mancato raggiungimento sia dovuto ad un'ipotesi di costi di gestione del servizio ad un livello superiore a quanto previsto nel Contratto di Gestione per una causa imputabile alla Società, il Concedente e la Società (con l'assistenza degli Enti Finanziatori) rinegozieranno, entro il giorno che cade 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, i parametri di base che assicurino il valore minimo di DSCR Medio Ponderato di cui sopra, calcolati sulla base del Modello Economico Finanziario, come aggiornato secondo quanto previsto al paragrafo (c) che segue, quali, ad esempio, il valore unitario del Contributo in Conto Esercizio, un aumento del ricavo unitario per viaggio superiore all'inflazione e/o la riduzione concordata dei costi di esercizio.

(b) Ai soli fini delle verifiche dei parametri di cui al paragrafo (a) che precede il Concedente, la Società e gli Enti Finanziatori d'intesa tra loro nomineranno almeno 270 (duecentosettanta) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, un consulente tecnico avente i seguenti requisiti: (i) assenza di conflitto di interesse; (ii) capacità tecnica ed organizzativa che consenta al consulente di svolgere le attività previste nel documento che si allega al presente Accordo sotto la lettera "G" (Allegato G); (iii) possesso di adeguata esperienza come consulente tecnico trasportista in operazioni per infrastrutture di trasporti di rilevanti dimensioni. In mancanza di accordo tra le Parti entro il predetto termine, le Parti si impegnano sin d'ora a rimettere la nomina del consulente tecnico al Presidente del Tribunale di Firenze, che dovrà conformarsi, nella nomina, al rispetto dei requisiti sopra descritti

entro 240 giorni dalla data di scadenza del Periodo Rilevante. Le Parti si danno reciprocamente atto che il consulente nominato dovrà agire in consultazione con il Concedente, la Società ed il Soggetto Esercente. A seguito dell'attività del consulente tecnico nominato ai sensi del presente paragrafo, il Modello Economico Finanziario dovrà evidenziare l'eventuale modifica relativa: (i) al recepimento delle previsioni di traffico e dei costi operativi aggiornati ai sensi dell'Allegato G, secondo le indicazioni del consulente tecnico nominato ai sensi del presente paragrafo; (ii) al profilo di rimborso delle Linee di Credito, tale per cui il DSCR – calcolato senza considerare gli eventuali rimborsi anticipati obbligatori – sia, per quanto ragionevolmente possibile, costante in tutti i semestri del residuo Periodo di Rimborso; (iii) ai tassi di interesse previsti dal Piano Economico Finanziario così come determinati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

(c) Qualora si sia proceduto – come previsto al paragrafo (a) che precede – ad una rinegoziazione dei parametri di base ivi previsti entro 120 (centoventi) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, il Modello Economico Finanziario dovrà contenere, tra l'altro, i seguenti aggiornamenti:

(i) i nuovi parametri di base di cui al paragrafo (a) che precede;

(ii) ove modificato, il nuovo servizio di riferimento concordato tra il Concedente e la Società e l'aggiornamento, a seguito di tale modifica, delle previsioni di traffico e dei costi operativi ai sensi dell'Allegato G, secondo le indicazioni del consulente tecnico nominato ai sensi del paragrafo (b) che precede; e

(iii) il nuovo profilo di rimborso delle Linee di Credito come modificato secondo quanto previsto al paragrafo (b) che precede.

(d) Il Concedente e la Società concordano, anche nell'interesse degli Enti Finanziatori e delle Banche Hedging, che ove non raggiungano, in buona fede, un accordo sui parametri di base che assicurino i valori di DSCR di cui al paragrafo (a) che precede, richiesti per il mantenimento delle Linee di Credito, entro il giorno che cade 120 giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, il Concedente e gli Enti Finanziatori potranno individuare di comune accordo un soggetto che subentri in tutti i diritti ed obblighi della Società in essere a quella data ai sensi dei Documenti Finanziari e dei Contratti di Progetto (ivi compresi gli obblighi di gestione del Sistema Tranvia). Tale soggetto dovrà essere dotato di requisiti generali, tecnici ed economico finanziari analoghi a quelli della Società ed in grado di assicurare il requisito di DSCR Medio Ponderato relativo al residuo Periodo di Rimborso uguale o superiore a 1.40 (uno punto quaranta), calcolato sulla base del Modello Economico Finanziario aggiornato tenendo conto, tra l'altro, di quanto previsto ai punti (i), (ii) e (iii) del paragrafo (c) che precede, dandosi atto sin d'ora che il mancato raggiungimento dell'accordo potrà dipendere unicamente dalla mancanza dei suddetti requisiti. In caso di mancato accordo sull'individuazione di tale soggetto entro 45 (quarantacinque) giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, il Concedente, alla data di scadenza del Periodo Rilevante, provvederà all'estinzione anticipata del debito residuo della Società verso gli Enti Finanziatori e le Banche Hedging esistente a tale data, nelle forme e con le modalità consentite nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili al Concedente e vigenti a quella data. In alternativa, il Concedente effettuerà il subentro di cui all'art. 2.6 che segue alla data di scadenza del Periodo Rilevante. Qualora tale subentro non fosse possibile in ragione di specifiche previsioni di legge, il Concedente alla data di

scadenza del Periodo Rilevante provvederà all'estinzione anticipata del debito residuo della Società esistente a tale data verso gli Enti Finanziatori e/o le Banche Hedging.

2.6 **Subentro**

(a) Qualora si verifichi l'ipotesi di risoluzione di cui all'Articolo 33 della Convenzione di Concessione ovvero l'ipotesi di recesso di cui all'Articolo 31 della Convenzione di Concessione, il mancato pagamento dell'indennità di cui all'Articolo 35.3 della Convenzione di Concessione entro i termini previsti, comporterà (i) il contestuale subentro in caso di risoluzione o (ii) la facoltà di subentro in caso di recesso, fermo restando quanto previsto ai paragrafi (b) e (d) che seguono, del Concedente in tutti i diritti e gli obblighi contrattuali della Società in essere alla data rispettivamente di risoluzione o recesso della Convenzione di Concessione, verso gli Enti Finanziatori e le Banche Hedging ai sensi dei Documenti Finanziari. La disciplina del subentro prevista dal presente articolo trova applicazione anche qualora il Concedente effettui il subentro di cui all'art. 2.5 comma (d) che precede.

(b) In caso di subentro di cui ai paragrafi 2.5 (d) e 2.6 (a) che precedono il Concedente, in quanto diretto obbligato, si obbliga a rilasciare contestualmente a favore delle Parti Finanziarie idonee garanzie, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge al momento vigente e ritenute soddisfacenti dagli Enti Finanziatori.

(c) Nel caso di subentro del Concedente di cui ai paragrafi 2.5 (d) e 2.6 (a) che precedono ogni riferimento a "Società" nei Documenti Finanziari si intenderà riferito al Concedente.

(d) Il Concedente e le Parti Finanziarie, nel rispetto della Convenzione di Concessione, negozieranno in buona fede (i) almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di subentro del Concedente nel caso di subentro di cui all'art. 2.5 (d) che precede ovvero (ii) entro il relativo termine per il subentro ai sensi dell'art. 35.3 della Convenzione di Concessione, relativamente agli eventi di cui agli artt. 31 e 33 della medesima Convenzione di Concessione, le modifiche ai Documenti Finanziari che si rendano necessarie al fine di adeguare l'assetto negoziale alla natura pubblica del Concedente ovvero al mutamento di titolarità dei relativi diritti ed obblighi. Qualora tale subentro nei Documenti Finanziari non fosse possibile in ragione di specifiche previsioni di legge, il Concedente, entro il termine per il subentro ai sensi dell'Articolo 35.3 della Convenzione di Concessione, provvederà al pagamento di quanto dovuto dalla Società alla relativa Parte Finanziaria ai sensi del Documento Finanziario in cui il Concedente non è legittimato a subentrare.

2.7 **Altri obblighi del Concedente**

(a) Il Concedente si impegna a consegnare, 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale del Concedente, il proprio bilancio annuale consuntivo approvato secondo le forme di legge, preparato in conformità ai Principi Contabili nonché entro 90 (novanta) giorni dalla sua approvazione, il bilancio pluriennale.

(b) Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 2.6 che precede, il Concedente si impegna ad adempiere puntualmente all'obbligo di pagare alla Società le indennità di cui all'Articolo 35 della Convenzione di Concessione.

(c) Il Concedente si impegna a fare in modo che l'eventuale nuovo socio della Società ai sensi degli Articoli 5.2 e 38 della Convenzione di Concessione subentri nei Documenti Finanziari.

(d) Il Concedente si obbliga a versare puntualmente i Contributi in Conto Esercizio come previsto nel Piano Economico Finanziario e disciplinato dagli Articoli 24.6, 24.7 e 26.1 della Convenzione di Concessione.

(e) Il Concedente si obbliga a versare puntualmente i Ricavi da Traffico come disciplinato dagli Articoli 24.6 e 24.7 della Convenzione di Concessione.

(f) Il Concedente si obbliga a versare tutte le somme da esso dovute alla Società ai sensi del presente Accordo sul Conto Contributi Pubblici per i Lavori, sul Conto Sottoservizi e/o sul Conto Contributi in Conto Esercizio, a seconda del caso.

(g) Il Concedente si impegna a consegnare all'Agente, alla Data di Modifica, una copia, conforme all'originale, dello Statuto e del Regolamento di contabilità del Concedente.

3. LIMITI DI RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

Le Parti concordano che in nessun caso la responsabilità del Concedente ai sensi del presente Accordo verso gli Enti Finanziatori e le Banche Hedging potrà essere superiore alla responsabilità della Società ai sensi dei Documenti Finanziari verso gli Enti Finanziatori e le Banche Hedging.

4. COMUNICAZIONI

4.1 Forma delle comunicazioni

(a) Salvo quanto altrimenti previsto, tutte le comunicazioni ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo quanto diversamente stabilito, potranno essere inviate a mezzo lettera, posta elettronica o fax. Le comunicazioni si riterranno giunte a destinazione:

(i) se inviate a mezzo lettera, con la consegna a mano o con l'effettivo ricevimento; ovvero

(ii) se inviate via posta elettronica o via fax, con la ricezione in forma leggibile da parte del destinatario.

(b) Le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 15:00 di un Giorno Lavorativo saranno considerate come pervenute il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

4.2 Indirizzo

(a) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, la Società indica il seguente indirizzo:

Società Tram di Firenze S.p.A.
Borgo Albizi, 16
20129, Firenze

Tel. +390552342910
Fax: +390552479222
Attenzione: Dott. Fabrizio Bartaloni
E-mail: tramdifirenze@pec.tramdifirenze.it

(b) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, l'Agente indica il seguente indirizzo:

MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
Direzione *Corporate Finance*
Ufficio *Project Financing & Real Estate*
Via Leone Pancaldo, 4
50127 Firenze
Tel: 055.2498726
Fax: 055.2498488
pec: mpscapitalservices@postacert.gruppo.mps.it
c.a. dott. Guido Paci - e.mail: guido.paci@mpscs.it
ca. dott Marco Balzano - e.mail: marco.balzano@mpscs.it

(c) Per qualsivoglia comunicazione ai sensi del presente Accordo, il Concedente indica il seguente indirizzo:

Comune di Firenze, Direzione Nuove Infrastrutture
Via Mannelli, 119/I
Tel. +39 0552624314/2624375
Fax: +39 05526244745
Attenzione: Ing. Michele Priore/Dott.ssa Stefania Bocci
E-mail: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it

(d) Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (e) che segue, per qualsivoglia comunicazione prevista nel presente Accordo, ciascuno degli Enti Finanziatori indica l'indirizzo di cui al documento che si allega al presente Accordo sotto lettera "E" (**Allegato E**).

(e) Tutte le comunicazioni tra gli Enti Finanziatori (o uno di essi) la Società e/o il Concedente devono essere inviate per il tramite dell'Agente.

4.3 **Variazioni di indirizzo**

Ciascuna delle Parti potrà comunicare all'Agente e alla Società (o, nel caso dell'Agente, agli Enti Finanziatori e alla Società) con lettera raccomandata A.R. quel diverso indirizzo, purché in Italia, al quale vorrà ricevere le comunicazioni previste dal presente Accordo. La variazione di indirizzo avrà efficacia a partire dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione da parte dell'Agente (o, nel caso dell'Agente, da parte degli Enti Finanziatori e della Società).

4.4 **Nullità parziale**

L'eventuale nullità o altra forma di invalidità di una singola clausola o disposizione del presente Accordo non comporterà la nullità o altra forma di invalidità delle altre clausole o disposizioni o dell'intero Accordo.

5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

5.2 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Accordo o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze.

6. SPESE

Le spese del presente Accordo (imposta di registro e bolli) sono a carico della Società.
Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente Accordo del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo hanno firmato nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante.
Questo atto scritto per la maggior parte con mezzo elettronico con integrazioni a penna eseguite da persona di mia fiducia su [•] fogli di carta bollata da Euro 16,00 (sedici) occupa pagine intere [•] e parte della seguente fin qui.

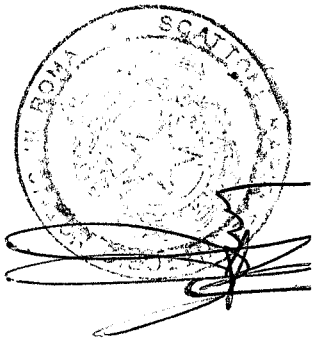

ALLEGATO A

PROCURA BMPS

ALLEGATO B

PROCURA MPSCS

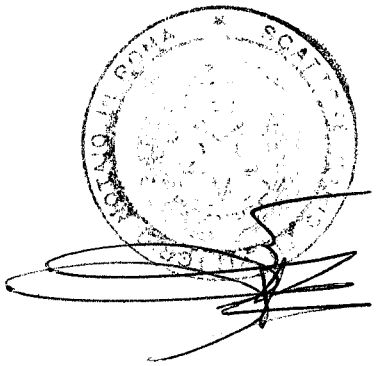

ALLEGATO C

PROCURA BIMI

ALLEGATO D

PROCURA CDDPP

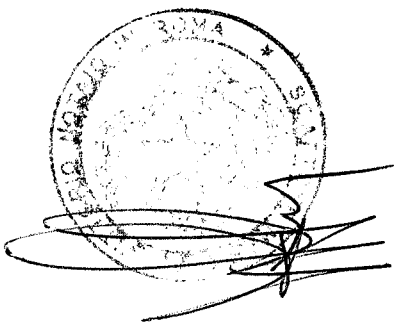

ALLEGATO E

Ente Finanziatore	Quota di Partecipazione alla Linea Base Tranche A1	Quota di Partecipazione alla Linea Base Tranche A2	Quota di Partecipazione alla Linea Base Tranche B1	Quota di Partecipazione alla Linea Base Tranche B2	Quota di Partecipazione alla Linea IVA Tranche 1	Quota di Partecipazione alla Linea IVA Tranche 2
MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. Via Panciatichi, 48 50127 Firenze Fax: 055.2498552 e-mail: agency@mpscapitalservices.it	**2.578.580,72**	**0,00**	**27.421.419,28**	**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**
Banca IMI S.p.A. Via Montebello, 18 20121 Milano Fax: 39 02 87949559 e-mail: delfina.biroli@bancaimi.com, marco.ruju@bancaimi.com, raffaele.casciano@bancaimi.com	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**0,00**
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito, 4 00185 Roma Fax: +39 06 4221 7919 e-mail segreteriaiip@cassaddpp.it; alessandra.ferone@cassaddpp.it; claudio.mez@cassaddpp.it; ettore.mezzapesa@cassaddpp.it	**0,00**	**4.868.016,58**	**0,00**	**85.131.983,42**	**0,00**	**8.000.000,00**

ALLEGATO F

Definizioni

Accordo o Accordo Diretto

indica l'accordo originario stipulato in data 21 giugno 2005 (l'"**Accordo Originario**") tra, *inter alios*, la Società ed il Concedente, completo dei suoi allegati, come modificato e integrato dall'atto sottoscritto il 14 Ottobre 2008 (il "**Primo Atto Modificativo**") e dall'atto sottoscritto alla Data di Modifica (il "**Secondo Atto Modificativo**").

Avviso Pubblico

l'avviso pubblicato dal Concedente in data 24 ottobre 2002, per sollecitare la presentazione di proposte di Concessione aventi ad oggetto il sistema tranvia, ai sensi dell'art. 37-quater della Legge 109/94.

Capitolato d'Oneri

indica il capitolato che disciplina l'offerta dei servizi di trasporto, l'esercizio delle Linee del Sistema Tranvia, la manutenzione degli impianti e dei mezzi, la sicurezza e la lotta all'evasione, la qualità e il marketing dei servizi e la messa in esercizio del Sistema Tranvia.

Contratto di Finanziamento

indica il contratto di finanziamento sottoscritto tra la Società e, tra gli altri, l'Agente, per complessivi Euro 166.000.000,00 come definito alla premessa (h) di cui al presente Accordo.

Creditori Garantiti

indica gli Enti Finanziatori, le Banche Hedging e l'Agente.

Data di Messa in Esercizio della Linea 1

indica il 14 febbraio 2010.

Decadenza dal Beneficio del Termine

indica l'inoltro alla Società da parte dell'Agente di una delle seguenti comunicazioni, in conformità con quanto previsto ai sensi del Contratto di Finanziamento:

(a) comunicazione che la Società è decaduta dal beneficio del termine; e

(b) comunicazione che il Contratto di Finanziamento è risolto; e

(c) comunicazione di recesso degli Enti Finanziatori dal Contratto di Finanziamento.

DSCR Medio Ponderato

indica il valore medio di DSCR risultante dalla seguente formula:

$$\frac{\Sigma\,(a_i)\ x\ (b_i)}{\Sigma\ b_i}$$

dove:
a_i = DSCR relativo a ogni semestre compreso tra due Date di Rimborso nel periodo intercorrente tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di Scadenza Ultima;

b_i = il Servizio del Debito relativo a ogni semestre compreso tra due Date di Rimborso nel periodo intercorrente tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di Scadenza Ultima;

i = ogni Data di Rimborso compresa tra la scadenza del Periodo Rilevante e la Data di Scadenza Ultima.

Enti Finanziatori

indica i soggetti che forniranno il complemento di finanziamento necessario per la realizzazione del Sistema Tranvia anche attraverso la sottoscrizione di prestiti obbligazionari (c.d. "*project bond*") o altri titoli di debito, come di volta in volta indicati per iscritto dal Concessionario al Concedente mediante apposita comunicazione. A miglior chiarimento, nella presente definizione sono inclusi anche i soggetti che forniranno qualunque *credit enhancement*, i *noteholders*, nonché le Banche Hedging e la Banca Depositaria.

Garanzia Linea 1

indica la garanzia del Concedente a favore della Società ai sensi dell'Articolo 2.2 del presente Accordo.

Garanzie del Progetto

indica:

(a) le Garanzie della Società;

(b) la Garanzia Linea 1;

(c) le Garanzie Fideiussorie del Concedente;

(d) la Garanzia durante il Periodo di Funzionamento Parziale; e

(e) la Garanzia sui Ricavi.

Garanzie Fideiussorie del Concedente

indica le garanzie fideiussorie che dovranno essere concesse a favore del Concedente durante il periodo di progettazione, costruzione e gestione del Progetto, ed in particolare:

(a) la garanzia sulla restituzione dei fondi pubblici ai sensi dell'Articolo 37-quinquies comma 1-ter della Legge 109/94, di cui all'Articolo 19.1.2 della Convenzione di Concessione;

(b) la garanzia definitiva per un importo pari al 10% del valore delle opere e del sistema tecnologico di cui all'Articolo 19.1.1 (a) della Convenzione di Concessione;

(c) la garanzia ulteriore per un importo pari al 10% del valore delle opere e del sistema tecnologico, esclusa la deviazione dei relativi Sottoservizi Interferenti, di cui all'Articolo 19.1.1 (b) della Convenzione di Concessione;

(d) la garanzia che il Soggetto Esercente dovrà rilasciare ai sensi dell'art. 24.9 della Convenzione di Concessione e dell'Articolo 27 del Contratto di Gestione;

(e) garanzia del Soggetto per l'Ingegneria di cui all'Articolo 10 del Contratto di Ingegneria; e

(f) la garanzia di cui all'Articolo 19.1.1 lett. c) della Convenzione di Concessione,

(così come di volta in volta modificate e/o integrate.

Progetto

indica la progettazione e realizzazione della Linea 2 e della Linea 3 (I Lotto) come da Progetto Autorizzato, nonché la gestione e manutenzione delle Linee del Sistema Tranvia.

Progetto Autorizzato

indica il Progetto Autorizzato come definito nella Convenzione di Concessione.

Sistema Tranvia

indica il sistema integrato di tranvia oggetto dell'Avviso Pubblico emesso in data 24 ottobre 2002 dal Concedente per l'invio di proposte ex art. 37-bis della Legge 109/94, come aggiornato, in virtù della Delibera 52 (come definita ai sensi della Convenzione di Concessione), e costituito dalla progettazione e realizzazione del Progetto Autorizzato e dalla progettazione preliminare e definitiva delle Varianti Progetto Obiettivo.

Soci

indica i soci della Società alla data di sottoscrizione del Secondo Atto Modificativo.

Soci Originari

indica i soci della Società come individuati, a seconda del caso, (i) alla data di sottoscrizione dell'Accordo Originario, (ii) alla data di sottoscrizione del Primo Atto Modificativo e, in ogni caso, prima della data di sottoscrizione del Secondo Atto Modificativo.

Sottoservizi Interferenti

indica i sottoservizi preesistenti interferenti con la realizzazione delle opere tramviarie ivi comprese le relative opere d'arte e sistemazioni urbanistiche. Sono escluse dalla presente definizione le opere per gli allacciamenti delle opere tramviarie ivi comprese le relative opere d'arte e sistemazioni urbanistiche alla rete dei sottoservizi.

ALLEGATO G

Attività del consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 2.5 comma (b) del presente Accordo

Elaborazione, anche sulla base (i) delle statistiche prodotte dal Soggetto Esercente ai sensi dell'articolo 33 del Contratto di Gestione, (ii) della stabilizzazione del traffico ai sensi dell'articolo 24.10 della Convenzione di Concessione e (iii) del servizio di riferimento definito nel Capitolato d'Oneri Dettagliato ai sensi degli articoli 15 del Contratto di Gestione e 1.6 del Capitolato d'Oneri, (iv) dei documenti contabili resi disponibili dal Soggetto Esercente ai sensi dell'articolo 34 del Contratto di Gestione e (v) dei costi operativi di gestione, ad appropriato livello di dettaglio, resi disponibili dal Soggetto Esercente a consuntivo dall'inizio dell'esercizio di Linea 1 fino a 360 giorni prima della data di scadenza del Periodo Rilevante, di previsioni aggiornate dei volumi di passeggeri entranti nel servizio tranvia ai sensi dell'Articolo 24.6 della Convenzione di Concessione e dei costi operativi di gestione fino al termine della Convenzione di Concessione. Qualora, ai sensi del comma (a) dell'Articolo 2.5, si dovesse procedere ad una rinegoziazione dei parametri di base ivi previsti, il consulente tecnico nominato ai sensi dell'art. 2.5 comma (b) del presente Accordo verificherà e aggiornerà le previsioni di traffico e dei costi operativi di gestione di cui sopra nel caso in cui la rinegoziazione abbia un impatto sul servizio di riferimento.

ALLEGATO H

Esercizio dei diritti di voto e di escussione del pegno sulle azioni della Società

Ai sensi della lett. l) delle Premesse del presente Accordo si dispone quanto segue.

Esercizio dei diritti di voto

Al verificarsi di uno degli eventi elencati ai punti da (1) a (7) che seguono, così come previsti nei citati articoli del Contratto di Finanziamento nella versione vigente alla Data di Modifica e che, per comodità, sono qui di seguito riportati per le parti di interesse, l'Agente invierà una comunicazione ai Soci e alla Società informandoli del verificarsi di uno o più di tali eventi e, fino al momento in cui l'Agente comunichi per iscritto ai Soci e alla Società che tale o tali eventi sono cessati, i Creditori Garantiti saranno legittimati ad esercitare, per mezzo dell'Agente, i diritti di voto relativi alle azioni costituite in pegno a loro favore dai Soci.

Alla cessazione di uno degli eventi elencati ai punti da (1) a (7) che seguono, l'Agente informerà i Soci e la Società, purché non sia pendente in quel momento nessun altro di tali eventi. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra da parte dell'Agente ai Soci e alla Società, i diritti di voto, relativi alle azioni costituite in pegno dai Soci a favore dei Creditori Garantiti, cesseranno di essere di spettanza dei Creditori Garantiti e torneranno in capo ai Soci.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al punto (8) che segue, si applicherà la disciplina prevista nello stesso punto (8).

Escussione del pegno sulle azioni della Società

Le Parti si danno atto che, il diritto di escussione del pegno costituito sulle azioni della Società spetterà ai Creditori Garantiti solo relativamente al verificarsi di uno o più eventi elencati ai punti da (1) a (7) che seguono e una volta trascorsi infruttuosamente 5 (cinque) giorni dalla Decadenza dal Beneficio del Termine.

Lista di eventi

(1) La mancata integrale esecuzione da parte della Società di una o più delle obbligazioni della Società di cui ai seguenti articoli del Contratto di Finanziamento:

(OMISSIS)

18.16 Modifica dell'attività e modifiche statutarie

(a) La Società si impegna a non intraprendere attività nuove, neanche attraverso la costituzione di Controllate o *joint venture*, rispetto a quelle indicate in statuto, senza il preventivo consenso scritto dell'Agente.

(b) La Società si impegna a non modificare il proprio atto costitutivo e statuto senza il preventivo consenso scritto dell'Agente che non potrà essere irragionevolmente negato.

(c) La Società si impegna a far si che le disposizioni del Titolo II-bis del proprio statuto siano in ogni momento valide ed efficaci.

(d) La Società si impegna altresì a fare in modo che i Soci non modifichino i Patti Parasociali Depositati senza il preventivo consenso scritto dell'Agente che non potrà essere irragionevolmente negato.

18.17 Operazioni sul capitale

(a) La Società si impegna a non dar corso o partecipare a operazioni di fusione o scissione o effettuare operazioni straordinarie sul proprio capitale ad eccezione di aumenti di capitale a pagamento, senza il preventivo consenso scritto dell'Agente.

(b) Fermo restando quanto previsto al paragrafo (c) che segue, la Società si impegna a non acquistare azioni proprie e a non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salvo quelle di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile.

(c) La Società, al verificarsi di un Evento Antimafia, si impegna, ad applicare le disposizioni di cui al Titolo II-bis del proprio statuto.

18.18 Ordine dei Pagamenti

La Società si impegna a rispettare l'ordine dei pagamenti così come disciplinato all'Articolo 12.9 (Conti Contributi Pubblici) ed all'Articolo 12.10 (Ordine dei Pagamenti) che precedono [1].

---

[1] **Conti Contributi Pubblici**

12.9.1 Conto Contributi Pubblici per i Lavori

(a) La Società dovrà versare sul Conto Contributi Pubblici per i Lavori ogni ammontare ricevuto a titolo di Contributi Pubblici per i Lavori.

(b) La Società potrà prelevare senza preventiva autorizzazione dell'Agente somme dal Conto Contributi Pubblici per i Lavori unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (a) della definizione di Pagamenti Consentiti in conformità a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e nei limiti della relativa voce del Budget di Costruzione.

12.9.2 Conto Contributi in Conto Esercizio

(a) La Società dovrà versare sul Conto Contributi Pubblici in Conto Esercizio ogni ammontare ricevuto a titolo di Contributi in Conto Esercizio.

(b) La Società potrà prelevare senza preventiva autorizzazione dell'Agente somme dal Conto Contributi Pubblici in Conto Esercizio unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (b) della definizione di Pagamenti Consentiti in conformità a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e nei limiti della relativa voce del Budget Operativo.

12.9.3 Conto Sottoservizi

(a) La Società dovrà versare sul Conto Sottoservizi ogni ammontare ricevuto a titolo di Contributi Pubblici per i Sottoservizi.

(b) La Società potrà prelevare senza preventiva autorizzazione dell'Agente somme dal Conto Contributi Pubblici per i Sottoservizi unicamente per effettuare i pagamenti dei costi di cui alla lettera (a) della definizione di Pagamenti Consentiti limitatamente ai sottoservizi ed in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1 ed all'articolo 8 del Contratto di Costruzione e a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e nei limiti della relativa voce del Budget di Costruzione.

18.19 Vincoli alle Distribuzioni

(a) Dalla Data di Modifica sino al termine del Periodo Rilevante, la Società si impegna a non effettuare Distribuzioni.

(b) Durante il Secondo Periodo Cash Sweep, la Società si impegna a non effettuare Distribuzioni oltre il limite massimo del (i) 40% (quaranta percento) della Cassa Disponibile o (ii) degli importi e delle percentuali stabilite in conformità alla lettera (l) dell'Articolo 7.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede.

12.10 Ordine di pagamenti

A qualsiasi data, la Società dovrà destinare il saldo, di volta in volta, esistente sul Conto Ricavi a soddisfazione totale o parziale delle proprie obbligazioni di pagamento relative alle voci indicate di seguito ed in conformità a quanto previsto nei Documenti Finanziari e, qualora il pagamento sia dovuto per più di una delle seguenti voci, nel seguente ordine di priorità:

(i) pagamento dei Pagamenti Consentiti, fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 12.9 (Conti Contributi Pubblici);

(ii) pagamento dei Costi Finanziari maturati dopo la Messa in Esercizio (ad eccezione dei Costi di Interruzione degli Hedging), fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 12.9 (Conti Contributi Pubblici);

(iii) rimborso delle Linee di Credito secondo quanto previsto al precedente Articolo 6 (Rimborso);

(iv) rimborso delle Linee di Credito secondo quanto previsto al precedente Articolo 7 (Cancellazione e rimborso anticipato) unitamente ai Costi di Interruzione degli Hedging, ad esclusione del rimborso anticipato obbligatorio di cui alle lettere (i), (j), (k) e (l) dell'Articolo 7.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede e, ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, trasferimento di cui all'Articolo 12.5 (b) che precede;

(v) a partire dalla 9na Data di Rimborso (inclusa), solo in coincidenza con una Data di Rimborso, costituzione o ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Costi di Rinnovo, ove necessario;

(vi) a partire dalla 18esima Data di Rimborso (inclusa), solo in coincidenza con una Data di Rimborso, costituzione ovvero ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Servizio del Debito, ove necessario;

(vii) solo in coincidenza con una Data di Rimborso, ricostituzione del Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Parametri Finanziari, ove necessario;

(viii) rimborso anticipato obbligatorio ai sensi delle lettere (k) o (l) dell'Articolo 7.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede;

(ix) rimborso anticipato obbligatorio ai sensi della lettera (i) dell'Articolo 7.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio) che precede;

(x) rimborso anticipato obbligatorio ai sensi della lettera (j) dell'Articolo 7.3 (Rimborso anticipato obbligatorio) che precede;

(xi) rimborso anticipato facoltativo secondo quanto previsto all'Articolo 7.2 (Rimborso anticipato facoltativo) che precede; e

(xii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 18.19 (Vincoli alle Distribuzioni), durante il Periodo di Rimborso e solo in coincidenza con una Data di Rimborso, pagamento delle Distribuzioni.

(c) Fermo restando quanto previsto ai paragrafi (a) e (b) che precedono, la Società potrà effettuare Distribuzioni, unicamente qualora:

(i) siano stati integralmente effettuati i pagamenti di cui all'ordine di pagamenti di cui all'Articolo 12.9 (Conti Contributi Pubblici) ed all'Articolo 12.10 (Ordine dei Pagamenti) che precedono relativi ai debiti della Società già scaduti e siano presenti sul Conto Ricavi (e/o sui Conti Contributi Pubblici, a seconda del caso) le somme necessarie ad effettuare i pagamenti di cui al suddetto ordine dei pagamenti che scadano nel corso del mese solare successivo alla data prevista per la relativa Distribuzione, restando inteso che il saldo rimanente sul Conto Ricavi dopo ogni Distribuzione dovrà risultare pari o superiore al Saldo Minimo del Conto Ricavi;

(ii) non si sia verificato e non perduri alcun Evento Rilevante e/o Evento Rilevante Potenziale.

(iii) alla relativa Data di Calcolo, i Parametri Finanziari non siano inferiori ai Parametri Finanziari Target; e

(iv) in caso di distribuzione di Dividendi, il saldo del Conto Riserva Servizio del Debito sia almeno pari al Saldo Obbligatorio del Conto Riserva Servizio del Debito.

18.21 Adempimento delle obbligazioni contrattuali

(OMISSIS)

(b) La Società si impegna a non:

(i) risolvere o recedere dai, ovvero accettare, in forma esplicita o tacita, la risoluzione, rescissione o annullamento delle disposizioni di alcuno dei, Contratti di Progetto e del Contratto di Capitalizzazione; o

(OMISSIS)

(c) La Società si impegna a non concludere nuovi contratti o accordi diversi dai Documenti e a non assumere ulteriori obbligazioni rispetto a quanto previsto nei Documenti, fatta eccezione per i Contratti Minori.

(OMISSIS)

28.1 Cessione da parte della Società

Salvo ove espressamente e diversamente previsto ai sensi dei Documenti Finanziari, la Società non potrà cedere, trasferire o comunque disporre in alcun modo dei propri diritti e/o delle proprie obbligazioni ai sensi dei Documenti Finanziari.

(OMISSIS)

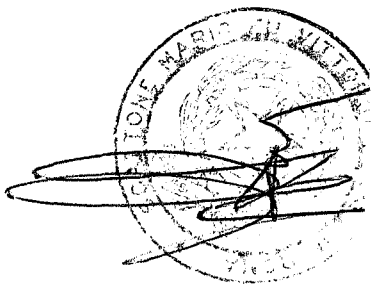

(2) 19.6 Abbandono, sospensione e interruzione del Progetto

La Società:

(a) abbandoni o sospenda lo sviluppo o la gestione del Progetto per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni consecutivi, ovvero per il periodo più breve che comunque permetta alle Controparti dei Contratti di Progetto di risolvere i relativi Contratti di Progetto; ovvero

(b) interrompa o modifichi la propria attività di sviluppo del Progetto o una parte non marginale di essa.

(3) 19.7 Insolvenza

(a) Venga emesso un ordine o una dichiarazione, iniziati procedimenti legali o intrapreso qualsiasi altro passo (ivi compresa la convocazione di un'assemblea) per il fallimento, l'ammissione a procedure concorsuali o la liquidazione della Società, o di alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3 (d) della Legge Fallimentare) o per il raggiungimento di un concordato con i creditori, cessione dei beni o altro tipo di composizione con la generalità dei creditori della Società, o di alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3 (d) della Legge Fallimentare).

(b) La Società o alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3 (d) della Legge Fallimentare) sia o divenga incapace (o ammetta per iscritto la propria incapacità) di pagare regolarmente i propri debiti o sia (o ammetta di essere) altrimenti insolvente o sospenda o minacci di sospendere il pagamento di tutti o di una parte rilevante dei propri debiti a causa di difficoltà finanziarie o si convenga o dichiari una moratoria in relazione ad alcuna parte del proprio indebitamento o sia altrimenti considerata insolvente ai sensi dell'articolo 5 della Legge Fallimentare.

(c) (OMISSIS)

(d) Un curatore, amministratore straordinario, commissario, liquidatore o altro funzionario avente natura o funzioni simili sia nominato in relazione alla Società o ad alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto (ad eccezione, in relazione al Soggetto Ricambi, di Ciet Impianti soggetta a procedura di amministrazione straordinaria e Sirti che ha presentato un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3(d) della Legge Fallimentare) o a qualsiasi parte sostanziale del suo patrimonio o la Società o tale Controparte dei Contratti di Progetto richieda tale nomina.

(e) (OMISSIS)

(4) 19.9 Contratti di Progetto

(a) La Società o alcuna delle Controparti dei Contratti di Progetto sia inadempiente ad alcuno dei Contratti di Progetto e ciò possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole;

(b) la Società eserciti il diritto di risoluzione o recesso, in tutto o in parte, da un Contratto di Progetto ovvero si verifichi l'invalidità o l'inefficacia, in tutto o in parte, di alcuno dei Contratti di Progetto;

(c) una Controparte dei Contratti di Progetto eserciti il diritto di risoluzione o recesso, in tutto o in parte, da un Contratto di Progetto e la Società ometta di sostituire tale controparte con un contraente che abbia i requisiti di legge e che abbia, nella ragionevole opinione dell'Agente, caratteristiche tecniche ed economiche analoghe e ciò possa avere un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

(5) 19.10 Capitale Sociale

(a) Si verifichi qualsiasi cambiamento nella titolarità delle quote rappresentative del capitale sociale della Società senza il preventivo consenso scritto dell'Agente, consenso che, nei casi di cui agli articoli 37 e 38 della Convenzione di Concessione, non potrà essere irragionevolmente negato, con l'esclusione dei seguenti cambiamenti di titolarità purché consentiti dalla legge e dallo statuto:

(i) trasferimenti di quote da Ratp Dev ad altra società del gruppo di appartenenza di Ratp Dev, a condizione che tale società sia posseduta almeno al 70 % da RATP;

(ii) trasferimenti di quote interni tra i Soci, purché:

(A) dalla Data di Modifica fino alla Data di Scadenza Ultima, (i) Ratp Dev e/o la diversa società del gruppo di appartenenza di Ratp Dev di cui al paragrafo (a)(i) che precede mantengano una quota di partecipazione nel capitale sociale della Società non inferiore al 24,9%; (ii) Ataf, come eventualmente sostituita ai sensi dell'Articolo 5.2 della Convenzione di Concessione, mantenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della Società non inferiore al 24,1%; e

(B) fino alla fine del Periodo di Garanzia (come definito nel Contratto di Costruzione) (i) CTC, CCC, CMB e CLA mantengano congiuntamente una quota di partecipazione nel capitale sociale della Società non inferiore al 3,673%; (ii) Ansaldobreda mantenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della Società non inferiore al 13,664%; (iii) Ansaldo Sistemi mantenga una quota di partecipazione nel capitale sociale della Società non inferiore al 3,8%;

(iii) a partire dalla fine del Periodo di Garanzia (come definito nel Contratto di Costruzione), fermi restando i trasferimenti interni tra i Soci, che saranno liberamente eseguibili senza alcun consenso dell'Agente nel rispetto delle previsioni di cui al paragrafo (a)(ii)(A) che precede, cambiamenti nella titolarità delle quote rappresentative del capitale sociale della Società detenute dai Soci che fanno parte del Soggetto Costruttore, purché non in violazione della Convenzione di Concessione né di applicabili disposizioni normative e fatto salvo l'eventuale diniego dell'Agente, che non dovrà essere irragionevolmente espresso, né pervenire dopo trenta giorni dalla relativa notifica. Resta inteso che, nel caso in cui, a seguito di uno o più trasferimenti, il 51% del capitale sociale della Società dovesse pervenire in capo ad un unico soggetto diverso dai Soci, il relativo o ultimo trasferimento sarà soggetto al preventivo consenso scritto dell'Agente.

(b) La Società iscriva al proprio libro soci un trasferimento di capitale sociale ad un Socio o cessionario di tale Socio, ovvero la sottoscrizione di un aumento di capitale da parte di un Socio ovvero di un nuovo socio, qualora il Socio, ovvero il nuovo socio, a seconda del caso, non costituisca, ovvero non accetti di costituire, in pegno tale quota di capitale sociale della Società a favore degli Enti Finanziatori, ovvero non subentri ovvero non accetti di subentrare in tutti gli obblighi del cedente ai sensi dei Documenti Finanziari ad esso riferiti, ovvero i relativi Documenti Finanziari non siano adeguatamente modificati, con il consenso dell'Agente, per riflettere la nuova compagine sociale ed il nuovo capitale sociale.

(c) Si verifichi un Evento Antimafia e la Società non provveda ad applicare le disposizioni di cui al Titolo II-bis del proprio statuto entro 7 giorni dal verificarsi dell'Evento Antimafia.

(6) 19.18 <u>Data di Completamento</u>

Il mancato raggiungimento della Data di Completamento entro il 31 dicembre 2017.

(7) 19.21 <u>Nazionalizzazione</u>

Tutti o alcuna parte dei Beni del Progetto venga sequestrata, nazionalizzata, espropriata o acquisita coattivamente da un'autorità pubblica locale o nazionale italiana, salvo il caso in cui tale sequestro, nazionalizzazione, espropriazione o acquisto coatto riguardi parti del Progetto aventi un valore complessivamente inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni,00) e l'Agente non ritenga che ciò comporti un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.

(8) Qualora la Società non adempia agli obblighi di cui al sotto riportato art. 18.21 (b), (iii) del Contratto di Finanziamento ovvero qualora l'Agente ragionevolmente ritenga che l'esercizio

dei diritti di voto in assemblea o l'esercizio di uno o più diritti amministrativi relativi alle azioni della Società costituite in pegno comporti il verificarsi di uno degli eventi elencati ai punti da (1) a (7) che precedono e/o all'inadempimento agli obblighi di cui al sotto riportato art. 18.21 (b) (iii), l'Agente dovrà comunicare al Concedente, con copia ai Soci, il verificarsi dei suddetti eventi. Il Concedente, qualora concordi con quanto indicato dall'Agente nella comunicazione di cui sopra, comunicherà tale proprio accordo all'Agente con copia ai Soci, entro il termine adeguato all'urgenza e alla questione da esaminare e in ogni caso mai superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della citata comunicazione dell'Agente, e, da tale momento, l'esercizio del diritto di voto in assemblea relativo alle azioni della Società costituite in pegno spetterà ai Creditori Garantiti che lo eserciteranno tramite l'Agente. Ove viceversa il Concedente non ritenga di concordare con quanto indicato dall'Agente nella comunicazione di cui sopra, entro lo stesso termine di cui sopra, mai superiore a 30 (trenta) giorni, dovrà comunicare all'Agente con copia ai Soci il proprio dissenso, motivandolo adeguatamente e conseguentemente i Creditori Garantiti non potranno esercitare il diritto di voto relativo alle azioni della Società costituite in pegno. A miglior chiarimento, in pendenza del predetto termine, né i Soci né i Creditori Garantiti potranno esercitare i diritti di voto relativi alle azioni della Società costituite in pegno.

18.21 ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

(b) La Società si impegna a non:

(OMISSIS)

(iii) salvo quanto previsto agli articoli 18.40 e 18.44 che seguono, modificare o accettare la modifica delle disposizioni di, ovvero effettuare o accettare rinunce ai sensi di, alcuno dei Contratti di Progetto (ivi incluso, senza limitazione, ogni accordo relativo al riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi della Convenzione di Concessione e/o dell'Accordo Diretto) e del Contratto di Capitalizzazione, a meno che, per quel che riguarda i Contratti di Progetto, tali modifiche o rinunce non comportino, nel ragionevole parere dell'Agente, sentito il Consulente Tecnico Indipendente, un Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole.